

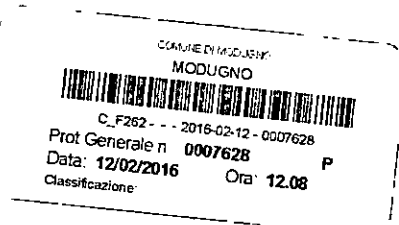


CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Servizio AA.GG. - CONTENZIOSO

Modugno 10 febbraio 2016



AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSONALE

e,p.c.

AL RESPONSABILE SERVIZIO P.M.

SEDE

OGGETTO: Proc. Liuzzi Anna Maria c/ Comune di Modugno. Rivcorso dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro.

Per quanto di competenza , in allegato alla presente, si trasmette copia della sentenza N. 210/2016 resa dal Giudice del Lavoro di Bari relativa al procedimento di cui in oggetto.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
AA.GG.-CONTENZIOSO
Dott.ssa Angela STRAZIOTA

12 FEB 2016

15 FEB. 2016
Responsable de
L'École
Alfred
(Alfred)

Sentenza n. 210/2016 pubbl. il 20/01/2016

RG n. 4274/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

in persona della dott.ssa Teresa A. Garcea, all'udienza del 20 gennaio 2016 ha pronunciato ex art. 429, I comma, c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al N. 4274 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2011 vertente

TRA

LIUZZI ANNA MARIA,
domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Irma Vaccaro Gammone;

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - di Bari, ove domicilia;

NONCHÉ

COMUNE DI MODUGNO
in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Amendolito e Maria Di Biase;

- resistenti -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21.3.2011, ritualmente notificato, Liuzzi Anna Maria ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio per le infermità patite ed il riconoscimento del suo diritto all'equo indennizzo, con condanna delle parti convenute a corrisponderle il dovuto, oltre accessori.

Si è costituito in giudizio il Ministero contestando la propria legittimazione passiva, nonché il Comune di Modugno contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Sentenza n. 210/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 4274/2011

Disposta consulenza tecnica di ufficio medico-legale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza di cui si è data pubblica lettura, depositata in via telematica.

Preliminarmente dev'essere ritenuta la legittimazione passiva del solo Comune di Modugno convenuto, in qualità di datore di lavoro della ricorrente.

Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, essendo individuati *petitum* e *causa petendi*.

Al riguardo, occorre evidenziare che, per costante orientamento giurisprudenziale, la valutazione nel rito del lavoro della nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, è ravvisabile solo quando "attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa" (Cass., Sez. 6 - L, ord. n. 3126 del 08/02/2011; v. anche Sez. L, n. 18930 del 21/09/2004).

Siffatta nullità è ravvisabile solo allorché, attraverso una interpretazione dell'atto introduttivo della lite, risulti impossibile individuare esattamente la pretesa dell'attore, a svantaggio del convenuto che, per la riscontrata violazione della regola di effettività del contraddittorio, non è messo in condizioni di apprestare una compiuta difesa.

Nel caso di specie, la pretesa della ricorrente risulta invece individuata, domandandosi la condanna

Ben diversa è l'ipotesi in cui l'esposizione dei fatti sia carente nel senso che gli stessi non siano descritti con sufficiente determinazione (quanto, in particolare - nella prospettazione del resistente - alla mancata prova del nesso di causalità: in tal caso, invero, non si versa in ipotesi di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per impossibilità di individuazione della pretesa dell'attore, bensì di carenza di allegazione dei fatti e quindi di conseguente carenza probatoria in relazione alle domande proposte.

Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e dev'essere accolta nei limiti di seguito indicati.

Il consulente tecnico d'ufficio medico-legale nominato, ha accertato che la Liuzzi è affetta da "*esiti stabilizzati di lesione del corno posteriore del menisco mediale ginocchio sinistro; discopatie multiple cervicali*".

Quanto alla patologia meniscale, pur essendo questa ricollegabile al servizio prestato in qualità di agente di polizia municipale, risulta dagli atti di causa e dalla stessa c.t.u. che tale patologia fosse stata già diagnosticata almeno dal 13.3.2001 (referto TAC, ove si legge: "*frattura ...menisco*"), a seguito del primo infortunio occorso il 19.2.2001, secondo quanto eccepito dal Comune di Modugno e non contestato dalla ricorrente.

Sentenza n. 210/2016 pubbl. il 20/01/2016

RG n. 4274/2011

Né a diverse conclusioni può condurre la valutazione degli esiti del secondo infortunio del 19.5.2005, a seguito del quale la ricorrente subiva esclusivamente una distorsione al ginocchio sinistro "sede di pregressa lesione di menisco" (cfr. referto P.S. del 19.5.2005, fasc. 4 ricorrente).

E', pertanto, tardiva la relativa domanda, presentata in data 29.8.2005 e, dunque, ben oltre il semestre, previsto dall'art. 2 DPR 461/01, decorrente da quando si è giunti a conoscenza dell'infermità.

La domanda di concessione di equo indennizzo, quanto alla patologia a carico del ginocchio, va, quindi, disattesa.

L'ulteriore patologia di cui è risultata affetta la Liuzzi, quanto alle discopatie multiple cervicali, è stata anch'essa riconosciuta dal c.t.u. come dipendente da causa di servizio, ascrivibile (per analogia) alla Tabella-B.

Per tale patologia la domanda in oggetto risulta essere stata tempestivamente presentata in data 29.8.2005.

In particolare il c.t.u. ha accertato che pur essendo la patologia artrosica preesistente, la stessa si è aggravata con l'espletamento della sua attività lavorativa a bordo del motociclo di ordinanza, essendo generalmente esposta a continue vibrazioni e alla diretta esposizione climatica.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, "*Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento*" (cfr. Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6722 del 03/05/2003 e n. 5152 del 12/03/2004).

Le conclusioni cui è pervenuto il perito, peraltro, risultano corrette e chiare, nonché elaborate secondo un retto criterio logico.

La domanda di concessione di equo indennizzo va, quindi, accolta solo nei termini suindicati.

Al parziale accoglimento del ricorso consegue la condanna del Comune di Modugno convenuto al pagamento dei 2/3 delle competenze di lite che, previa compensazione nella misura di 1/3, sono liquidate per il residuo come da dispositivo, da distrarsi.

Le competenze di giudizio rispetto al Ministero convenuto devono essere poste a carico della ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in ragione della natura meramente processuale della pronuncia *in parte qua*.

Le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate con separato decreto del 19.11.2013, sono poste a definitivo carico del Comune di Modugno, in ragione delle risultanze dell'elaborato peritale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,

dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Sentenza n. 210/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 4274/2011

dichiara che le patologie consistenti nelle discopatie multiple cervicali sono dipendenti da causa di servizio e sono ascrivibili alla tab. B D.P.R. 834/81 e conseguentemente, condanna il Comune di Modugno a corrispondere a Liuzzi Anna Maria l'equo indennizzo nella misura corrispondente, oltre accessori in misura e con decorrenza di legge;

condanna il Comune di Modugno al pagamento dei 2/3 delle spese di lite che, previa compensazione di 1/3, si liquidano per il residuo in € 1.650,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero convenuto, liquidate in complessivi € 1.086,00 per compensi, oltre accessori come per legge;

pone definitivamente a carico del Comune di Modugno le spese di CTU.

Bari, 20.1.2016

IL GIUDICE
Teresa A. Garcea